



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 29/12/2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 05/12/2024**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Disposizioni generali
- Art. 3 Soggetto passivo e titolarità del canone
- Art. 4 Presupposto del canone
- Art. 5 Funzionario Responsabile

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

- Art. 6 Disposizioni generali in materia di occupazione
- Art. 7 Tipi di occupazione
- Art. 8 Rilascio delle concessioni
- Art. 9 Concessioni
- Art. 10 Istanze d'urgenza
- Art. 11 Rinnovo delle concessioni
- Art. 12 Revoca, sospensione, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione
- Art. 13 Decadenza della concessione
- Art. 14 Occupazioni abusive

CAPO II – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

- Art. 15 Criteri per la determinazione del canone
- Art. 16 Classificazione di strade, aree e spazi pubblici
- Art. 17 Definizioni di tariffa standard, coefficiente di maggiorazione o riduzione e tariffa ordinaria
- Art. 18 Determinazione del canone
- Art. 19 Riduzione della tariffa per le occupazioni
- Art. 20 Occupazioni non soggette al canone
- Art. 21 Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 22 Versamento del canone

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Art. 23 Campo di applicazione
- Art. 24 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 25 Mezzi pubblicitari abusivi

CAPO II – CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

- Art. 26 Divieti e distanze fuori dai centri abitati
- Art. 27 Divieti e distanze entro i centri abitati
- Art. 28 Installazioni vietate
- Art. 29 Deroghe
- Art. 30 Divieti e limitazioni per le zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali

CAPO III – NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE

- Art. 31 Dimensione e forma dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari
- Art. 32 Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi

CAPO IV – NORME SPECIFICHE PER CIASCUNA DELLE FATTISPECIE PUBBLICITARIE

Art. 33 Cartelli

Art. 34 Insegne

Art. 35 Insegne a bandiera

Art. 36 Preinsegne o frecce direzionali

Art. 37 Indicazione degli alberghi

Art. 38 Targhe

Art. 39 Bacheche

Art. 40 Striscioni, stendardi, plance e tabelloni

Art. 41 Segni orizzontali reclamistici

Art. 42 Cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare

Art. 43 Transenne parapetonali

Art. 44 Paline pubblicitarie

Art. 45 Impianti di pubblicità di servizio

Art. 46 Cartelli pubblicitari di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio

Art. 47 Impianti pubblicitari a messaggio variabile

Art. 48 Tende parasole

Art. 49 Fioriere

CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 50 Pubblicità sui veicoli

Art. 51 Pubblicità realizzata sui veicoli pubblicitari – Camion Vela

Art. 52 Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati

Art. 53 Locandine

Art. 54 Pubblicità nei cantieri edili

CAPO VI – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 55 Competenza

Art. 56 Autorizzazione

Art. 57 Domanda di autorizzazione pubblicitaria permanente e documenti obbligatori

Art. 58 Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazioni

Art. 59 Commissione pubblicità

Art. 60 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 61 Validità e rinnovo dell'autorizzazione

Art. 62 Voltura o subentro

Art. 63 Variazione del messaggio pubblicitario

Art. 64 Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario

Art. 65 Controdeduzioni

Art. 66 Autorizzazioni temporanee

Art. 67 Targhetta di identificazione

Art. 68 Decadenza, revoca, estinzione e disdetta dell'autorizzazione

Art. 69 Rimozione della pubblicità

CAPO VII – PAGAMENTO DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 70 Criteri per la determinazione del canone

Art. 71 Definizioni di tariffa standard, coefficiente di maggiorazione o riduzione e tariffa ordinaria

Art. 72 Esenzioni

Art. 73 Riduzioni

Art. 74 Modalità di pagamento del canone

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 75 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 76 Soggetti passivi

Art. 77 Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

Art. 78 Categoria speciale

Art. 79 Riduzione del canone

Art. 80 Esenzione dal canone

Art. 81 Modalità di espletamento del servizio per le pubbliche affissioni

Art. 82 Affissioni commerciali - istituzionali

Art. 83 Affissioni d'urgenza

Art. 84 Spazi temporanei per affissioni

Art. 85 Concessione a privati di impianti pubblicitari per affissione diretta

TITOLO V- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 86 Caratteristiche e finalità del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

TITOLO VI – PASSI CARRAI

Art. 87 Definizione dei passi carrai

Art. 88 Procedura per l'ottenimento della concessione

Art. 89 Criteri per la determinazione del canone

Art. 90 Rinuncia alla concessione

TITOLO VII – RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Art. 91 Deliberazione delle tariffe, sospensione e rateazione del pagamento

Art. 92 Versamenti e rimborsi

Art. 93 Sanzioni e indennità

Art. 94 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art. 95 Riscossione coattiva

Art. 96 Autotutela

Art. 97 Attività di verifica e controllo

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 98 Disposizioni finali

Art. 99 Efficacia

ALLEGATO A: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PASSI CARRAI - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN CATEGORIE

ALLEGATO B: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ALLEGATO C: CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE PUBBLICHE AFFISSIONI - DELIMITAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

ALLEGATO D: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA A VALERE PER L'ANNO 2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il regolamento contiene la definizione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari, in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, tengono conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 828 della Legge 160/2019, secondo il quale i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui alla Legge n. 160/2019, art. 1 commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto

dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Ricadono inoltre nel presupposto del canone gli spazi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge (atto volontario o usucapione);
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale (ex art. 1158 codice civile), per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario, ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni e/o permessi.

6. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla di cui al comma 1, lett. a).

7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario, a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.

In caso di gestione del tributo affidata a terzi, il funzionario verifica e controlla periodicamente

l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della convenzione d'affidamento.

2. Il controllo sulla regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 6 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.

3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

4. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

5. La mancata istanza di voltura, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione, anche planimetrica, qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti per materia. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc...).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di Legge o di Regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono annuali (permanenti) le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Il canone per l'occupazione annuale non è frazionabile;

b) sono giornaliere (temporanee) le occupazioni che abbiano durata inferiore all'anno solare. Sono considerate temporanee anche le occupazioni che, previa proroga, si protraggono oltre il termine originariamente consentito, e superiore ad un (1) anno.

2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Rilascio delle concessioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Comunale competente per materia, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito Internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello online accessibile dal portale istituzionale dell'Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'Ufficio Protocollo comunale.
3. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura online o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento individuato dal Dirigente del settore competente in materia, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, oltre che l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo PEC ed i recapiti telefonici;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, oltre che l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo PEC ed i recapiti telefonici;
 - c) nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 20 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Se è necessario sostenere spese per

sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Articolo 9 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente per materia al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, procede a richiedere la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

2. L'ufficio comunale competente per materia al rilascio dell'atto di concessione, una volta terminata l'istruttoria con esito favorevole, trasmette all'ufficio competente per la determinazione del canone la documentazione necessaria almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima del rilascio.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente per materia al rilascio dell'atto di concessione, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.

4. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione dell'occupazione, nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) le concessioni permanenti dovranno recare gli specifici articoli in materia di sanzioni per omesso o tardivo pagamento riportati in corsivo;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 9.

5. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

7. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Per le occupazioni effettuate con strutture invasive e particolari si prevede il versamento di una polizza fideiussoria che tuteli l'Amministrazione in caso di inadempimento del concessionario al ripristino delle aree concesse allo scadere dell'occupazione, qualora questi risulti irreperibile o incorra in un fallimento;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
- e) versare il canone alle scadenze previste;

f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

8. Le concessioni per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione se non con atto tra vivi o atto di successione.

9. Il rilascio, il rinnovo, la proroga e la validità della concessione sono subordinati alla regolarità nel versamento della Tosap degli anni pregressi e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 10 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell' "autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale per materia, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Titolo VII del presente Regolamento.

2. Il settore della Polizia Locale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà mq 20 di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 9, le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa presentazione di apposita comunicazione. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno.

Articolo 12 - Revoca, sospensione, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, considerando la superficie e la durata dell'occupazione, salvo i casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione, per i quali si osservano le norme che seguono.

2. Revoca d'ufficio:

a) L'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

b) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

c) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

d) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita

l'occupazione.

3. La concessione può essere sospesa, senza indennizzo, in occasione di manifestazioni e cerimonie tradizionali o per altro motivo di ordine pubblico o causa di forza maggiore.
4. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.
5. Nel caso in cui il mancato o parziale utilizzo dell'area derivi da rinuncia unilaterale scritta del concessionario, per le concessioni permanenti, se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 Giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo e non avrà titolo ad alcun rimborso;
6. I rimborsi su richiesta del contribuente, per modifiche della superficie o della durata dell'occupazione in data successiva al pagamento, verranno concessi solo in presenza di motivi tecnici comprovati tramite idonea documentazione inviata all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. Non si darà luogo al rimborso per effetto di variazioni di metratura o periodo di occupazione richieste senza titolo in data successiva al pagamento.
7. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta in tempo congruo e nel rispetto dei tempi procedurali prima della scadenza della concessione ordinaria e deve essere ritirata prima della scadenza stessa.
8. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo di pregresse occupazione costituisce motivo di diniego al rilascio di rinnovi e/o proroghe, oltre che a nuove concessioni.

Articolo 13 – Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - d) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio, con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 14 – Occupazioni abusive

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato a seguito di verbale redatto dalla Polizia Locale, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della Legge 160/2019.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Comando di Polizia Locale, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, adotta tutti gli atti e provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO II – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 16 - Classificazione di strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo, sia per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie.

2. Il territorio del Comune è suddiviso in n. 3 categorie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegate al presente Regolamento, Allegato A.

Le tre categorie sono:

- Categoria prima – Centro abitato (centro storico)
- Categoria seconda – Zona limitrofa (quartieri periferici)
- Categoria terza – Rimanente territorio (frazioni)

Per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa viene applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 85% ,per le occupazioni ricadenti nella terza categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.

Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

3. La classificazione degli spazi comunali in categorie costituisce l'Allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante e sostanziale.

Articolo 17 – Definizioni di tariffa standard, coefficiente di maggiorazione o riduzione e tariffa ordinaria

1. La tariffa standard è definita con riferimento all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1, L. 160/2019, è ridotta a un quarto, come disposto dal comma 829 della medesima Legge.

Il comma 829 dell'art. 1 della Legge 160/2019 dispone che per le occupazione del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard del periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al periodo precedente è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La classificazione del territorio comunale nelle categorie specificate all'Allegato A del presente Regolamento, così come la valutazione del maggiore o minore valore economico dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sono indicati nell'Allegato B del presente Regolamento.

4. Moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di valutazione, così come previsti all'Allegato B del presente Regolamento, si ottiene la tariffa ordinaria.

5. La tariffa ordinaria dovrà a sua volta essere moltiplicata per la superficie di occupazione (espressa in metri quadrati) e per la durata della stessa al fine di quantificare il canone.

Articolo 18 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie, così determinata, non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 19 – Riduzione della tariffa per le occupazioni

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, ai coefficienti sono applicate le seguenti riduzioni per le occupazioni:
 - a) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - c) del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
 - d) del 75% le occupazioni annuali con tende o simili fisse o retrattili;
 - e) del 50% per le occupazioni giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - f) del 50% per le occupazioni aventi durata superiore a 14 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni;
 - g) del 50% per eventi e manifestazioni a carattere ricorrente con convenzione in base alla durata. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti). Si ritiene ricorrente anche la Fiera dell'Ottobre Rodigino;
 - h) del 50% per occupazioni giornaliere realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e attività commerciali;
 - i) del 50% per occupazioni giornaliere realizzate da pubblici esercizi (ad es. bar, trattorie) con tavoli e sedie;
 - j) dell'80% occupazioni giornaliere realizzate in occasioni di attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante;
 - k) dell'80% per occupazioni giornaliere realizzate in occasioni di manifestazioni culturali, sportive e politiche;
2. Ai fini della determinazione del canone dovuto, la tariffa standard per le occupazioni annuali del sottosuolo, come stabilito dall'art. 1 comma 829 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto;

Articolo 20 - Occupazioni non soggette al canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
 - b) le occupazioni di aree cimiteriali;

- c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
 - e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - f) gli innesti e gli allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - h) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione effettuate per conto del Comune o di strutture di proprietà del Comune, nonché per interventi di allacciamento e manutenzione a servizi pubblici essenziali quali acqua, luce e gas;
 - i) I mestieri girovaghi e artistici che non comportano attività di vendita o somministrazione e di durata inferiore alle quattro (4) ore;
 - j) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i dieci (10) metri quadrati;
 - k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - l) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - m) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - p) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei (6) ore;
 - q) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
 - r) gli allacciamenti alle reti di erogazione dei pubblici servizi ed i cantieri temporanei dei concessionari per i servizi di pubblica utilità;
 - s) le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche;
 - t) in relazione a particolari eventi/manifestazioni, la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di esentare il pagamento del relativo canone in relazione all'attività prevalentemente di natura culturale e/o sportiva e/o solidale e/o di promozione territoriale e/o ambientale organizzata con l'evento/manifestazione. L'interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
- a) le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Rovigo per attività di pubblico interesse.

3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

4. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogano energia rinnovabile di provenienza certificata.

Articolo 21 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfetaria determinata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019.

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con auto-dichiarazione da inviare, mediate posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Articolo 22 – Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii, sarà compito dell'ufficio competente al rilascio della concessione verificare il pagamento prima del rilascio della concessione.

2. Per i soggetti titolari di concessioni annuali, e per le occupazioni previste dall'art. 21, il canone è da versarsi contestualmente al rilascio della concessione e con decorrenza dalla seconda annualità entro il 30 Aprile. Se l'importo è superiore ad € 1.000,00 può essere corrisposto, su richiesta dell'interessato, in n. 2 rate di uguale ammontare, aventi scadenza in data 30 Aprile e 30 Settembre di ogni anno.

3. Per le occupazioni di durata uguale o superiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% .

4. Per le occupazioni giornaliere, se di importo superiore ad € 500,00, possono essere, su richiesta dell'interessato, corrisposte in n. 2 rate di uguale ammontare, aventi scadenza in data 30 Aprile e 30 Settembre di ogni anno.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 23 – Campo di applicazione

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Sono soggette all'osservanza del presente Regolamento tutte le installazioni di “mezzi pubblicitari” da effettuare nell'ambito del territorio comunale, anche quando le stesse siano poste all'interno della proprietà privata.
2. Gli impianti devono uniformarsi per forma, colore e struttura ed essere in allineamento con gli altri mezzi presenti in loco. Le esposizioni pubblicitarie devono, altresì, inserirsi armoniosamente nel contesto circostante.

Articolo 24 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento sono così definiti:

- a) E' da considerarsi “*insegna*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Un'insegna è da considerarsi “insegna di esercizio” ai sensi di quanto disposto dalla Circolare delle Finanze n. 3 del 03/05/2002; un'insegna, al contrario, è da considerarsi “insegna pubblicitaria” se pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, e non è riconducibile ad insegna d'esercizio.
- b) Si definisce “*preinsegna*” la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente corredata da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né, per luce propria, né per luce indiretta.
- c) Si definisce “*impianto pubblicitario*” quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- d) Si definisce “*palina pubblicitaria*” quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo entro i centri abitati.
- e) Si definisce “*cartello a libro*” quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile sulle due facciate.
- f) Si considera “*prisma a base triangolare*” quel manufatto bifacciale o trifacciale, fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su tutte le facciate.
- g) Si considera “*manifesto*” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri impianti pubblicitari. Non può essere luminoso né, per luce propria né, per luce indiretta.
- h) Si considera “*striscione, locandina e stendardo*” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.
- i) E' da considerarsi “*segno orizzontale reclamistico*” la riproduzione sulla superficie stradale,

di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- j) Si definisce “*impianto di pubblicità di servizio*” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate dell'autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- k) E' da considerarsi “*pubblicità su veicoli e natanti*” quella pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- l) Si definisce “*pubblicità con veicoli d'impresa*” la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- m) Per “*pubblicità varia*” si intende quella effettuata con locandine, drappi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- n) E' da qualificarsi “*impianto di pubblicità o propaganda*” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Articolo 25 - Mezzi pubblicitari abusivi

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Le esposizioni di messaggi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le esposizioni di messaggi pubblicitari che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o estinzione dell'autorizzazione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento autorizzativo.

3. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1 comma 821, lettere g) ed h) della Legge 160/2019, come previsto dal Titolo VII del presente Regolamento; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

CAPO II – CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Articolo 26 – Divieti e distanze fuori dai centri abitati

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. L'art. 51, comma 2, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del

CdS;

- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 27 – Divieti e distanze entro i centri abitati

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. L'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e lungo i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito ai sensi del presente Regolamento, è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6 del CdS:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve rispettare la distanza minima di 3 m dal limite della carreggiata.

Articolo 28 – Installazioni vietate

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. Sono inoltre vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

2. È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, sugli alberi, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

3. L'art. 51, comma 3, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sia entro che fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. L'art. 51, comma 12, del D.P.R. 495/1992 prevede che è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Articolo 29 – Deroghe

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. L'art. 51, comma 5, del D.P.R. 495/1992 prevede che le norme di cui agli artt. 26 e 27 e quella di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) del presente regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza al limite della carreggiata non inferiore a 3 m ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del CdS.

2. L'art. 51, comma 6, del D.P.R. 495/1992 prevede che le distanze di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale.

3. L'art. 51, comma 8, del D.P.R. 495/1992 prevede che per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste all'art. 26 del presente regolamento, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dal presente regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del CdS.

4. L'art. 51, comma 13, del D.P.R. 495/1992 prevede che Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 26, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) del presente regolamento. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Art. 30 – Divieti e limitazioni per le zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali

1. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 50 o comunque in area visibile dalle suddette zone di vincolo, la stessa sarà valutata caso per caso con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

CAPO III – Norme comuni a tutte le fattispecie pubblicitarie

Articolo 31 – Dimensione e forma dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari (se installati fuori o dentro i centri abitati) non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro capoluogo e dalle frazioni, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

I mezzi pubblicitari posti a filo dei fabbricati o al di sopra degli stessi possono essere di superfici superiori a quanto già descritto.

3. Non si tiene conto dei limiti di cui sopra per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da installarsi ad una distanza superiore a metri 20 dal ciglio stradale.

4. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma tale da non ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

Articolo 32 – Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi

1. E' da qualificarsi come "*sorgente luminosa*" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 volt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

CAPO IV – Norme specifiche per ciascuna delle fattispecie pubblicitarie

Articolo 33 – Cartelli

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. I cartelli devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota stabilita dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di mt. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. I cartelli pubblicitari stradali devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile;

- l'ancoraggio a terra deve necessariamente derivare da un calcolo strutturale che tenga conto delle caratteristiche dei cartelli stessi. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato tali valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall'art. 57 del presente Regolamento;;

- la targhetta identificativa dovrà essere posizionata sulla parte inferiore della struttura di sostegno del cartello, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia e senza aggiunta di alcun altro tipo di pubblicità.

7. La Ditta deve mantenere la struttura così come autorizzata, ovverosia provvista della tabella pubblicitaria, anche in assenza di messaggi esposti, onde evitare che rimangano in loco i soli pali di sostegno.

Art. 34 – Insegne

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Per "insegne" si intendono quei mezzi pubblicitari posti normalmente sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell'insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l'attività. E' di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa, con esclusione delle finestre, salvo casi particolari valutati dalla commissione

competente, quando non sia possibile l'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico dell'edificio.

L'insegna potrà essere posta sui parapetti dei balconi o terrazze esclusivamente nel caso in cui sia garantito il corretto rapporto aero-illuminante dei locali adiacenti e previa verifica statico-sismica come previsto dalla normativa vigente in materia. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato le suddette valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall'art. 57 del presente Regolamento.

2. L'installazione dovrà avvenire con l'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 35 – Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera non sono autorizzabili se la proiezione ricade su suolo pubblico, a meno che l'installazione non possa essere diversamente posizionata.

Pertanto, qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a bandiera, fermo restando la necessità di raggruppare in un unico cartello indicatore i diversi tipi di attività presso la stessa area o stabile.

2. Qualora la proiezione delle insegne a bandiera ricada su solo privato, l'installazione può essere autorizzata a condizione che non intralci il passaggio.

Articolo 36 – Preinsegne o frecce direzionali

1. Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere anche 10 o più frecce direzionali anche se installate a cura di soggetti diversi.

2. Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. In tal senso, le preinsegne dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla vigente normativa. Tutti i cartelli direzionali ricadenti in detta casistica saranno autorizzati dall'Ufficio Viabilità, previo esame della Commissione Pubblicità.

3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni o modificare quelle esistenti, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto per forma e collocazione, facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

4. L'impianto deve essere posizionato ad un'altezza tale che il bordo inferiore della preinsegna più bassa sia, in ogni suo punto, ad una quota di almeno mt. 2,20 dal piano stradale.

Articolo 37 – Indicazione degli alberghi

1. La segnalazione degli alberghi è un servizio pubblico che deve essere coordinato razionalmente mediante un sistema informativo autonomo rispetto a quello della segnaletica di indicazione. Le indicazioni di ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi pubblici simili sono disciplinate dall'articolo precedente. Ad ogni modo, la suddetta segnaletica deve essere conforme alle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 38 – Targhe

1. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc... possono avere dimensione massima di cm. 40x30.

2. Le targhe mediche necessitano del parere preventivo della Commissione dell'Ordine dei Medici.

Articolo 39 – Bacheche

1. In centro storico la pubblicità effettuata su bacheche può essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro, su appositi spazi a ciò adibiti,

purché l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro.

In centro storico è consentita l'installazione di una bacheca per ogni sala cinematografica.

Nelle aree dei sottoportici (Piazza Vittorio Emanuele II, Via Angeli e Via Cavour) la pubblicità è effettuata su bacheche di proprietà dell'azienda affidataria del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, alla quale dovranno rivolgersi i soggetti interessati al loro utilizzo.

2. Fuori dal centro storico è possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di due per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell'attività e l'altra nel rimanente territorio comunale, ad esclusione del centro storico.

3. La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00x0,70) in centro storico e mq. 1,00 (1,00x1,00) nel rimanente territorio, e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi dell'attività svolta.

Articolo 40 – Striscioni, stendardi, plance e tabelloni

1. La pubblicità mobile e temporanea è effettuata solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali, convegni, spettacoli. Per ogni tipo di manifestazione è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- striscioni e/o plance o simili (stendardi) e/o tabelloni.

2. Gli striscioni potranno essere collocati lungo le vie o piazze nelle posizioni stabilite dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, e comunque non più di uno nella stessa via. La dimensione del mezzo pubblicitario deve essere di mt. 6,00X1,00, in forma bifacciale o monofacciale, ancorato con appositi ganci a strutture fisse, ad esclusione dei pali di illuminazione pubblica e altri servizi pubblici e delle alberature. L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a mt. 6,00.

3. Gli stendardi sono elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità e mancanti di superficie d'appoggio. Le plance o gli stendardi dovranno avere il formato del manifesto (mt. 1,00x1,40 oppure mt 1,40x2,00) e saranno installati lungo vie, piazze o incroci stradali in numero non superiore a 40 unità. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, ecc.).

4. I tabelloni si potranno collocare in vie, piazze o simili esterni al centro storico in un numero massimo complessivo di 5 con una superficie non superiore a mq. 6,00 cadauno.

5. In ogni manifesto è d'obbligo apporre una apposita freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale fino ad arrivare al luogo della manifestazione.

6. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive agli stessi. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a mt. 50 e mt. 12,50.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Articolo 41 – Segni orizzontali reclamistici

1. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 28 e le distanze di cui agli artt. 26 e 27 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

c) all'interno di aree pedonali o su marciapiedi pubblici con pavimentazioni in cemento, asfalto o altri materiali non di pregio, per periodi complessivamente non superiori a novanta (90) giorni l'anno e nel rispetto della concorrenza, purché vengano assicurate le condizioni di sicurezza per l'utente della strada.

2. La pubblicità a pavimento è ammessa solo se realizzata con tecniche non invasive (vernici biodegradabili o pitture alimentari, ecc.) e le superfici interessate dovranno essere completamente ripristinate alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tributi, senza l'utilizzo di additivi

chimici.

3. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali removibili, ma ancorati alla superficie stradale, che garantiscano una buona aderenza dei veicoli agli stessi.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza dei veicoli alle superfici stradali.

Articolo 42 – Cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare

1. Nei centri abitati è consentito il posizionamento di cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativi o suddivisi nell'arco dell'anno solare, e nella quantità di uno per ogni 10 metri lineari rapportati alla lunghezza dell'immobile occupato dall'esercizio richiedente. Tali mezzi pubblicitari dovranno essere esposti soltanto all'orario di apertura e ritirati all'interno all'orario di chiusura dell'attività.

Il loro posizionamento non dovrà ostacolare la circolazione pedonale, lasciando lo spazio minimo di mt. 1,50 per la circolazione dei pedoni e potrà essere autorizzato, sentito il parere della Commissione Pubblicità, soltanto nei casi in cui non sia possibile alcuna altra forma pubblicitaria.

2. I cartelli a libro devono avere dimensioni massime pari a mt. 1,00X1,40 e devono essere ancorati alla sede stradale, a una distanza minima di mt. 12,50 da altri mezzi pubblicitari e dalla segnaletica stradale.

Il materiale utilizzato dovrà essere vetroresina, o comunque un materiale non alterabile, e l'ancoraggio a terra dovrà garantirne la stabilità.

3. I prismi a base triangolare devono avere le dimensioni di cm. 30 per lato con altezza di cm. 140 e devono essere ancorati al terreno o al muro dell'attività esercitata dal richiedente, con una distanza minima di mt. 10 l'uno dall'altro e dagli altri mezzi pubblicitari.

Il materiale utilizzato deve essere vetroresina o comunque un materiale non deteriorabile, e l'ancoraggio dovrà garantirne la stabilità.

Se il prisma a base triangolare viene autorizzato a tempo indeterminato o con autorizzazione triennale (per cartelli) deve avere le seguenti dimensioni minime:

- a) cartello sostitutivo stradale con dimensione lato non inferiore a mt. 1,20 per una altezza massima della cuspide di cm. 50, su pali come previsto per l'installazione dei cartelli;
- b) insegna sostitutiva a muro con dimensione lato non inferiore a mt. 0,80 per una altezza massima della cuspide di cm. 30.

Gli stessi mezzi potranno essere installati anche in forma semicircolare, mantenendo le stesse misure.

Articolo 43 – Transenne parapetonali

1. Nei centri abitati è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, come disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, tenuto conto del circostante contesto storico ed architettonico e sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

2. Le transenne parapetonali devono avere le seguenti dimensioni esterne: lunghezza mt. 1,10 x mt. 0,80 altezza (cornice compresa).

Lo spazio pubblicitario massimo che può essere utilizzato non deve superare i mt. 1,00 x 0,70.

Articolo 44 – Paline pubblicitarie

1. Le paline pubblicitarie devono avere le dimensioni di mt. 1,00 di larghezza per mt. 1,40 di altezza.

Devono essere posizionate ad una altezza di mt. 2,20 dal piano stradale (misurato dalla base inferiore della palina) e ad una distanza minima di mt. 25,00 dagli altri mezzi pubblicitari già installati.

2. Le paline pubblicizzate devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile;
- i supporti devono essere in tubolare o scatolare di ferro zincato con diametro minimo di cm. 6;

- l'ancoraggio a terra dev'essere su plinto in cemento.

Articolo 45 – Impianti di pubblicità di servizio

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, paline adibite a fermata autobus, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Articolo 46 – Cartelli pubblicitari di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 12 m².

Articolo 47 – Impianti pubblicitari a messaggio variabile

1. Si definisce "impianto pubblicitario a messaggio variabile" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta oppure per luce indiretta e deve avere dimensione massima pari a mq. 12.

2. All'interno del centro abitato, la distanza minima tra impianti luminosi con schermo a led è fissata in metri 100. Per gli impianti non a led e limitatamente alle distanze nei confronti degli altri mezzi pubblicitari a messaggio non variabile si applicano le distanze di cui agli artt. 26 e 27 del presente Regolamento.

3. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

4. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere un variabilità non inferiore a 30 secondi.

Se collocati in posizione trasversale al senso di marcia, dovranno avere un periodo di variabilità non inferiore a 2 minuti.

Articolo 48 – Tende parasole

1. La pubblicità effettuata a mezzo di tende parasole poste sulle vetrine o sugli ingressi di attività commerciali o artigianali si intende autorizzata contestualmente all'installazione delle stesse, in conformità con il vigente Regolamento Edilizio e con le norme che regolamentano l'occupazione di suolo pubblico e l'arredo urbano.

Articolo 49 – Fioriere

1. La pubblicità effettuata a mezzo di fioriere o manufatti simili è autorizzata contestualmente all'installazione degli stessi, in conformità con il vigente Regolamento Edilizio e con le norme che regolamentano l'occupazione di suolo pubblico e l'arredo urbano.

CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 50 – Pubblicità sui veicoli

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose purché non intermittenti e non realizzate mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

- b) che esponga messaggi di immediata percezione, che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
 - c) che siano resa luminosa solamente in condizioni di marcia del veicolo;
 - d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario siano di cm. 70x30;
 - e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
 - f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
 - g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 volt per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo.
L'apposizione di pubblicità sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente qualora detta pubblicità contenga espressamente la ragione sociale, l'indicazione del marchio e l'indirizzo della impresa.
3. La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che, sulle altre parti del veicolo, sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno cm. 20, riducibili a cm. 10 sulle parti laterali;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché sui veicoli omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 (art. 54 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:
- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1^a;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3,00;
 - c) che il colore bianco sia contenuto in misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed, in particolare, non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.
7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

Articolo 51 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno dei veicoli detti “camion vela”, essendo gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari mezzi

pubblicitari "mobili", non sono sottoposti ad autorizzazione. Tuttavia, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; diversamente, tali impianti dovranno ottenere l'autorizzazione prevista per gli impianti pubblicitari fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 52 - Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 53 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 54 – Pubblicità nei cantieri edili

1. E' consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari temporanei, di parte o dell'intera superficie di ponteggi degli spazi privati provvisori mediante l'esposizione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli posti a protezione dell'attività di cantiere, anche in centro storico, con durata di 6 mesi, rinnovabili solamente in caso di proseguimento della stessa attività di cantiere. In caso di sospensione o interruzione dei lavori di cantiere, non è possibile il rinnovo di tale pubblicità temporanea. La titolarità al mantenimento del cantiere dovrà essere dimostrata attraverso idoneo titolo edilizio in corso di validità.

2. E' consentita, previa regolare richiesta di autorizzazione, l'esposizione di cartelli a fini pubblicitari presso aree di cantiere, anche in centro storico, con durata triennale rinnovabile. La posizione di tali cartelli di cantiere può essere variata, durante il periodo triennale di validità dell'autorizzazione, con la sola comunicazione all'azienda affidataria del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 55 – Competenza

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o vista di esse, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali: dalla direzione compartimentale dell'Anas competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione: dalla società concessionaria;
- c) le strade Regionali, Provinciali, Comunali e di proprietà di altri Enti: dalle rispettive Amministrazioni;
- d) per le strade militari: dal comando territoriale competente.

2. In conformità a quanto dispone la Legge 18/03/1959, n. 132 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservato allo Stato il diritto di effettuare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. Quando la pubblicità di cui sopra è visibile e percepibile anche da vie o piazze pubbliche è sottoposta anche all'autorizzazione (sia pubblicitaria che a fini affissionistici) da parte del Comune.

3. La pubblicità effettuata all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Codice della Strada, su aree appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici o in vista di esse, è

autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

Articolo 56 – Autorizzazione

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, purché visibili dalle strade, deve essere preventivamente autorizzato. All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se l'esposizione pubblicitaria avviene in corrispondenza o in visibilità di una strada statale, regionale o provinciale.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di un apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Essa è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa, e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3. In fase di primo rilascio, il richiedente è tenuto ad eseguire preventivamente il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento autorizzativo.

4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e giornaliere (temporanee). Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono giornaliere (temporanee) le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 57 - Domanda di autorizzazione pubblicitaria permanente e documenti obbligatori

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda (provvista di regolare bollo, se previsto dalla legge) al SUAP del Comune di Rovigo.

Il SUAP è tenuto ad inoltrare le richieste di autorizzazione pubblicitaria permanente ai settori interessati alla verifica della conformità della documentazione presentata ed il cui parere si renda necessario ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo, sulla base dell'oggetto dell'istanza.

Tali settori sono:

- Comando di Polizia Locale;
- Settore Lavori Pubblici;
- Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
- il delegato di un'Associazione di Categoria, quale rappresentante dell'imprenditoria privata;
- e/o ulteriori settori/uffici che nel corso del tempo vengano individuati.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) planimetria della zona, con riportata la posizione in corrispondenza della quale si richiede l'autorizzazione all'installazione.
- b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura;
- c) fotografia con inserimento del mezzo pubblicitario nell'insieme in cui si colloca;
- d) eventuale copia del verbale del sopralluogo effettuato da Anas SpA, per le installazioni in visibilità su Strade Anas.

Per ogni istanza possono essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni.

2. Nella domanda di autorizzazione, l'istante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:

- a) che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- b) che le misure dei supporti derivano da un calcolo strutturale che tiene conto delle caratteristiche del manufatto in rapporto al numero dei plinti.

3. Per le installazioni in proprietà privata, l'istante dovrà ottenere eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo pubblicitario. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, ciò dovrà essere dichiarato nel modulo di richiesta dell'autorizzazione pubblicitaria.

4. La pubblicità effettuata per mezzo di vetrofanie, pubblicità su veicoli, tende reclamizzate, tavolini e sedie, ombrelloni, cartelli vetrina, deve essere denunciata presso l'Ufficio Tributi o suo delegato ai soli fini della quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 58 – Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazioni

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda al SUAP.

2. Il SUAP, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione pubblicitaria permanente, è tenuto ad inoltrare la documentazione agli uffici competenti per istruttoria, come identificati dall'art. 57, comma 1, del presente regolamento.

3. Tali uffici dovranno verificare la regolarità della pratica in funzione ai vigenti Regolamenti Comunali e alla normativa, ed esprimere il parere tecnico di competenza, che dovrà essere rilasciato dal Dirigente del settore.

4. Il parere dovrà essere sufficientemente motivato, con eventuale riferimento esplicito alla normativa, e dovrà recare espressamente una delle seguenti dizioni:

- PARERE FAVOREVOLE, con eventuale aggiunta di prescrizioni;
- PARERE NEGATIVO, con indicazione specifica delle motivazioni che sostanziano il diniego;
- PARERE RINVIATO, qualora si ravvisi la necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione prima di esprimere il parere di competenza. Si determina, quindi, la sospensione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990.

Il SUAP, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei singoli settori interessati, inoltra all'Ufficio Tributi o suo delegato i dati per la quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.

5. Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il settore interessato all'espressione del parere tecnico, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda dal SUAP, comunica all'istante, tramite il SUAP, le cause di irregolarità e/o incompletezza, assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni – per la regolarizzazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la regolarizzazione della domanda.

6. Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni, fermo restando gli ulteriori termini che si rendessero necessari visto il comma precedente.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

8. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio.

Articolo 59 – Commissione pubblicità

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare sono soggetti all'approvazione della Commissione Comunale Pubblicità.

La Commissione Pubblicità è composta:

- dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze o suo delegato;
- dal Funzionario dell'Ufficio Tributi o suo delegato;
- dal Dirigente del Settore Polizia Locale o suo delegato;
- dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche o suo delegato;
- dal Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato;
- da un Rappresentante del Settore designato dalle Associazioni di Categoria;

- dall'addetto all'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo come Segretario verbalizzante.
2. La competenza della Commissione pubblicità termina al 31/12/2024. Dal 01/01/2025 entrano in vigore le disposizioni adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024.

Articolo 60 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione pubblicitaria è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione, ed, in particolare, è fatto obbligo di:

- a) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione pubblicitaria ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- b) installare il mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio/emissione dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa, fatte salve le installazioni che necessitano di eventuali nulla osta / autorizzazioni / concessioni / pareri rilasciati da altri enti e/o cauzioni richieste da altri settori. In tali ipotesi, l'installazione dovrà avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio/emissione del provvedimento;
- c) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento. Conseguentemente, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione ed ogni altro genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta;
- e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

Articolo 61 – Validità e rinnovo dell'autorizzazione

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Per gli impianti pubblicitari permanenti, così come definiti all'art. 56 del presente Regolamento, la durata dell'autorizzazione è di tre anni ed il suo rinnovo sarà tacito ed automatico alla scadenza, purché non intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa del settore oggetto del presente regolamento.

Per i soli provvedimenti concernenti impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fatta eccezione per quegli impianti posizionati in aderenza a fabbricati già esistenti per la totalità della loro superficie, il rinnovo avverrà previa presentazione di un'auto-certificazione, redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta, in cui si attesta che l'impianto rispetta la normativa del settore, ivi comprese le Circolari Ministeriali che si sono espresse in materia, rinvenibili nel sito del Comune di Rovigo. È fatto comunque salvo il caso in cui intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa del settore oggetto del presente regolamento.

Resta fermo quanto previsto all'art. 68, comma 1, lett. a), del presente Regolamento: pertanto, l'autorizzazione si intende revocata in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'anno in corso o qualora siano in atto procedure di recupero degli insoluti.

2. Non è concesso il rilascio dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento

del relativo canone patrimoniale unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari o ha procedure di recupero in atto, né se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Articolo 62 – Voltura o subentro

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Per "voltura" s'intende il subentro nell'attività d'esercizio delle forme pubblicitarie di un soggetto diverso da quello titolare dell'autorizzazione in corso di validità, senza che siano alterati il posizionamento né le dimensioni del mezzo.
2. L'interessato è tenuto a presentare domanda al SUAP del Comune di Rovigo compilando l'apposito modulo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero della trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.
3. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto dal precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Titolo VII del presente Regolamento e l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
4. Il SUAP, a seguito dell'inoltro dell'istanza all'Ufficio Tributi o suo delegato per la quantificazione del canone patrimoniale unico, ovvero per la verifica della regolarità dei pagamenti afferenti le esposizioni pubblicitarie, rilascia una nuova autorizzazione che sostituisce integralmente la precedente, per cui riparte la decorrenza dei termini per la scadenza della sua validità.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata al SUAP una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. Diversamente, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 63 – Variazione del messaggio pubblicitario

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è tenuto a fare apposita comunicazione al SUAP allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria. Il SUAP provvederà ad inoltrare la suddetta comunicazione al Comando di Polizia Locale, che verifica se il nuovo bozzetto possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre gli utenti della strada, e all'Ufficio Tributi o a suo delegato nel servizio di accertamento e riscossione delle entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Il provvedimento rilasciato dal SUAP a conclusione del procedimento consisterà in una presa d'atto della variazione del bozzetto pubblicitario.

Articolo 64 – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario

1. Non è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di un'autorizzazione in corso di validità.

Articolo 65 – Controdeduzioni

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari da parte del SUAP è subordinato all'acquisizione del parere tecnico favorevole da parte degli Uffici comunali indicati all'art. 57 del presente regolamento. Qualora il parere tecnico sia negativo, il SUAP, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I termini procedurali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dal decimo giorno successivo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'ufficio competente, per tramite del SUAP, è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.
4. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Articolo 66 – Autorizzazioni temporanee

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è gestita esclusivamente dall'affidatario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, previo pagamento del canone, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
3. La pubblicità temporanea effettuata:
 - mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali nelle posizioni di cui all'Allegato C al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche nell'ambito dell'arredo urbano in occasione di mostre a Palazzo Roverella e a Palazzo Roncale;
 - mediante la collocazione di cartelli pubblicitari stradali, di dimensioni massime pari a mt. 1,00X1,40, nelle posizioni indicate all'Allegato M al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;è autorizzata dal SUAP del Comune di Rovigo previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della disponibilità degli spazi richiesti e previo pagamento dell'ammontare di canone patrimoniale unico dovuto.
4. Per presentare domanda di autorizzazione temporanea per qualsiasi altra iniziativa pubblicitaria non disciplinata dai precedenti commi (es.: collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare, tabelloni, schermi pubblicitari luminosi o illuminati, ecc...), le richieste devono essere inviate al SUAP del Comune di Rovigo il quale è tenuto ad inoltrare le richieste ai settori indicati all'art. 57, comma 1, del presente regolamento per l'espressione del parere tecnico di competenza.
5. Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni.

Articolo 67 – Targhetta di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale riportare i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolato;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sulla stessa riportati.

Articolo 68 – Decadenza, revoca, estinzione e disdetta dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata d'ufficio:
 - a) se non è corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b) in caso di trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad un altro soggetto, in violazione dell'art. 62 del presente Regolamento;
 - c) nel caso in cui si convenga che i manufatti installati deturpino l'ambiente, non rispondano a requisiti di ordine e decoro in materia di arredo urbano, costituiscano disturbo o confusione visiva, ingenerino confusione alla segnaletica stradale o alla circolazione e/o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo e di norme di legge o regolamentari dettate in materia di esposizione pubblicitaria;
 - b) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 20 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ufficio competente;
 - c) la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 90 giorni dalla data del rilascio/emissione dell'autorizzazione, fatte salve le installazioni che necessitano di eventuali nulla osta / autorizzazioni / concessioni / pareri rilasciati da altri enti e/o cauzioni richieste da altri settori. In tali ipotesi, l'installazione dovrà avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio/emissione del provvedimento;
 - d) per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività, la chiusura dell'unità locale medesima.
3. Sono infine cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del titolare dell'autorizzazione;
 - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, decorsi 90 giorni dall'avvenuto trasferimento.
4. La disdetta all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 Dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

Articolo 69 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza, la revoca o l'estinzione dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

CAPO VII – PAGAMENTO DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 70 - Criteri per la determinazione del canone

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione;

- alla maggiore o minore importanza di vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade comunali vengono suddivise in due categorie:
 - a) vie rientranti nella categoria speciale, specificate nell'Allegato C, parte integrante del presente Regolamento.
 - b) nella categoria normale rientrano le restanti vie comunali non comprese nella categoria speciale.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee) il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard di riferimento giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Per le esposizioni pubblicitarie relativamente alle sole locandine, il canone viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria non per il numero dei giorni, bensì per il numero dei mesi di esposizione, arrotondando all'unità successiva le frazioni di mese.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è maggiorato del 100 per cento.

5. Agli effetti dell'applicazione del canone per i messaggi pubblicitari sia permanenti che giornaliere (temporanee), sono considerate di categoria speciale le località del territorio comunale indicate nell'Allegato C facente parte integrante del presente Regolamento. Per le esposizioni pubblicitarie nelle suddette zone il canone è maggiorato del 100%.

6. Ai fine della determinazione del canone è inoltre necessario tenero conto di:

A. Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve considerare la superficie di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo; ciò equivale a dire che la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'importo dev'essere quella dell'intera area dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario;
- b) il canone relativamente ai messaggi posti in vetrine reclamizzate è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari, indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

B. Norme specifiche:

- a) Per le insegne ed gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sono arrotondate al mezzo metro quadrato.
- b) Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- c) Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

- d) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
 - e) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
 - f) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
 - g) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario così da accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
 - h) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- C. Pubblicità su veicoli:
- a) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;
 - b) Per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 e 833 della L. 160/2019;
Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 71 - Definizioni di tariffa standard, coefficiente di maggiorazione o riduzione e tariffa ordinaria

1. La tariffa standard è definita con riferimento all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.
2. La maggiore o minore importanza delle vie comunali, così come il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento all'illuminazione, è valutata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di valutazione si ottiene la tariffa ordinaria. I coefficienti di valutazione sono espressi e riferiti alle relative classi di superfici indicate nell'Allegato B.
4. La tariffa ordinaria dovrà a sua volta essere moltiplicata per la superficie di esposizione pubblicitaria (espressa in metri quadrati) e per la durata della stessa al fine di quantificare il canone.

Articolo 72 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva

fino a 5 metri quadrati; Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
- f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- h) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i) per la pubblicità effettuata per proprio conto su automezzi, qualora detta pubblicità contenga espressamente la ragione sociale, l'indicazione del marchio e l'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- j) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Articolo 73 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà :

- a) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, religiose, festeggiamenti patriottici, spettacoli viaggianti e di beneficenza qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e in presenza del patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

Articolo 74 – Modalità di pagamento del canone

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019 ed ai sensi dell'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, in via preventiva al rilascio dell'autorizzazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, in un'unica soluzione, in via preventiva al rilascio dell'autorizzazione; per gli anni

successivi il canone va corrisposto entro il termine del 30 Aprile di ogni anno.

4. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio competente concederne la dilazione con n. 2 rate di uguale importo, aventi scadenza in data 30 Aprile e 30 Settembre di ogni anno.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione le sanzioni e gli interessi di legge.

6. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019 e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, le esposizioni pubblicitarie si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

8. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 Gennaio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 75 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette al pagamento di un canone a favore del Comune di Rovigo.

2. È vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini lesive del rispetto della persona ed, in particolare, che siano lesive della dignità della donna, offensive, discriminatorie o incitanti alla violenza sulle donne;

3. È vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini lesive del sentimento religioso di qualsiasi confessione.

Articolo 76 - Soggetti passivi

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune o del soggetto affidatario che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 77 - Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa standard è definita con riferimento all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

2. La maggiore o minore importanza delle vie comunali, così come il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, è valutata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di valutazione si ottiene la tariffa ordinaria giornaliera.

4. La tariffa ordinaria dovrà a sua volta essere moltiplicata per il numero dei fogli e per la durata della stessa al fine di quantificare il canone come disposto dal successivo comma 5.

5. La tariffa ordinaria giornaliera per le pubbliche affissioni è dovuta per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 nella misura stabilita per la classe di appartenenza del Comune, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. La tariffa ordinaria giornaliera esclusivamente per i primi dieci giorni è la medesima. Per le affissioni oltre i primi dieci giorni si applica oltre alla tariffa ordinaria giornaliera la frazione della tariffa stessa per ogni giorno successivo.

6. Per i manifesti costituiti da due fino a quattro fogli la tariffa ordinaria giornaliera è maggiorata

del 50%; per quelli costituiti da più di quattro fogli è maggiorata del 100%.

7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del canone.

8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

9. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili tra loro.

Articolo 78 - Categoria speciale

1. Agli effetti dell'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerate di Categoria Speciale le località del territorio comunale indicate nell'Allegato C, facente parte integrante del presente Regolamento.

2. Il canone per le pubbliche affissioni in categoria speciale (definita dall'Allegato C) è maggiorato del 100%.

Articolo 79 - Riduzione del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per la quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 80;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) i manifesti delle organizzazioni senza scopo di lucro in presenza di patrocinio concesso con delibera dal Comune di Rovigo.
- f) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 80 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nella liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché debitamente documentata;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 81 - Modalità di espletamento del servizio per le pubbliche affissioni

1. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotato in un apposito registro cronologico.

3. L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.

4. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario

Responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario Responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

5. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio preposto al servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

6. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

7. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza.

9. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

11. Qualora il ritardo, per qualsiasi causa, possa essere superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

12. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

13. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, in tal caso il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni, oppure il committente può richiedere che la commissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

14. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, a titolo di penale, la metà del canone dovuto.

15. Nei casi di cui al comma precedente, i manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, su richiesta di questi, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione opportunamente indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

16. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio competente provvede ad avvertire il committente. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti a quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese di trasporto/consegna, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

17. In tutti i casi in cui spetta al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio competente ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

18. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

19. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

20. Con deliberazione della Giunta comunale, qualora si determinino gravi calamità naturali,

epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, sarà possibile spostare un'affissione in precedenza commissionata a data diversa.

Articolo 82 - Affissioni commerciali - istituzionali

1. Per la pubblicità commerciale è prevista l'affissione "prefissata" su impianti speciali di tipo *posters* di mt. 6x3 e plance bifacciali di mt. 1,40x2,00 o mt. 2,00x1,40.
2. Per tale impianti (da richiedersi per intero e con durata di 15 giorni), l'utente sceglierà nell'elenco delle posizioni dei posters e nell'elenco dei circuiti composti da plance bifacciali. Entrambi gli elenchi sono messi a disposizione presso l'Ufficio Affissioni.
3. La richiesta di affissioni commerciali deve pervenire, contestualmente al pagamento, almeno tre giorni prima delle quindicine previste dall'Ufficio affissioni.
4. Per le affissioni istituzionali sono riservati n. 2 circuiti: uno in categoria speciale ed uno in categoria normale.

Articolo 83 - Affissioni d'urgenza

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 50,00 per ciascuna commissione.

Articolo 84 - Spazi temporanei per affissioni

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i punti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili (si veda anche il regolamento urbanistico), fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni ovvero al soggetto affidatario del servizio.
2. Ai fini della determinazione del canone, gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti nella categoria in cui è stata classificata la località di appartenenza, conformemente a quanto previsto dall'Allegato C del presente Regolamento.
3. Gli spazi sugli assiti, gli steccati e simili di cui al comma 1 che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono compresi nel numero della superficie obbligatoria determinata dal Piano generale degli Impianti .
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennizzo a favore dei proprietari.

Articolo 85 - Concessione a privati di impianti pubblicitari per affissione diretta

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Il Comune ha la facoltà di concedere a soggetti privati di installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva non può superare quello indicato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico interesse. I soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 86 – Caratteristiche e finalità del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37

del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente ed in ottemperanza ai limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

4. I criteri per la stesura del piano tengono conto del fatto che obiettivo preminente è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano, considerare le esigenze dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, una volta adottato, entrerà in vigore dalla data di esecutività indicata dal relativo provvedimento di approvazione.

6. Il Piano potrà essere sottoposto a revisione per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

TITOLO VI – PASSI CARRAI

Articolo 87 - Definizione di passi carrai

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo.

3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito.

4. Non danno altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.

5. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.

Articolo 88 – Procedura per l'ottenimento della concessione

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. L'ottenimento della concessione avviene previa richiesta al Comune di Rovigo o, qualora istituito, al soggetto affidatario, redatta su apposito modulo fornito dagli uffici o scaricabile dal sito Internet.

Alla richiesta deve essere apposta una marca da bollo, allegate una fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

L'ufficio preposto provvederà ad inoltrare la richiesta al Comando di Polizia Locale, per l'ottenimento del relativo nulla osta.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale, a seguito di comunicazione da parte dell'ufficio preposto, il richiedente dovrà versare l'importo relativo al canone stradale annuo.

Il rilascio della Concessione e la consegna della segnaletica avverranno previa presentazione presso l'ufficio preposto della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone e dei diritti di segreteria, unitamente ad un'altra marca da bollo, che sarà apposta sulla concessione rilasciata.

2. In caso di sostituzione, per un qualsiasi motivo, del cartello stradale di passo carraio, l'utente

dovrà rivolgersi all'ufficio che ha rilasciato la concessione e chiederne la sostituzione, previo versamento dell'importo pattuito.

3. La concessione ha durata decennale, salvo rinuncia o revoca. La concessione si rinnova automaticamente al pagamento dell'undicesima annualità.

4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

5. L'ottenimento del passo carraio consente di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per sanzionare e ottenere la rimozione di veicoli in sosta vietata davanti al medesimo passo carraio.

6. I cartelli privi del segnale e dei requisiti prescritti per il passo carraio o difformi alla concessione non sono da ritenersi validi.

Articolo 89 – Criteri per la determinazione del canone

1. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento di un canone.

2. La tariffa standard è definita con riferimento all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

3. La classificazione del territorio comunale nelle categorie specificate all'Allegato A del presente Regolamento, così come la valutazione del maggiore o minore valore economico dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'Allegato B del presente Regolamento.

4. Moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di valutazione, così come previsti all'Allegato B del presente Regolamento, si ottiene la tariffa ordinaria.

5. Esclusivamente per i passi carrai, la tariffa ordinaria coincide con il canone.

6. Il canone è dovuto per ogni anno solare e non è frazionabile. Per ogni anno successivo al rilascio, lo stesso dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, salvo revoca. Il mancato pagamento del canone può comportare la revoca della concessione.

Articolo 90 – Rinuncia alla concessione

1. È possibile rinunciare, senza aver diritto ad alcun rimborso, alla concessione del passo carraio, presentando apposita richiesta all'ufficio preposto.

2. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può esserne avanzata richiesta di abolizione all'amministrazione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale, ove necessario, sono a carico del richiedente.

TITOLO VII – RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI

Articolo 91 – Deliberazione delle tariffe, sospensione e rateazione del pagamento

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, quando questi siano interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale.

3. Su richiesta del contribuente, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà

finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/Funziionario Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 92 - Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile, e all'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme indebitamente acquisite da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta.

Articolo 93 - Sanzioni e indennità

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, lettere g) ed h) dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo editabile coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo editabile corrisponde al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità della sanzione e degli interessi, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 94 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte del competente pubblico ufficiale o da un soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, il magazzinaggio e la custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 95 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato al comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

Articolo 96 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/Funziionario Responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 97 - Attività di verifica e controllo

(Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/12/2024)

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento provvedono, oltre agli agenti di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto a cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'Ufficio competente, o il soggetto a cui è affidata la gestione del canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute, adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 98 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile in quanto compatibile.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 99 - Efficacia

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.